

- (14) Una volta all'anno dovrebbero essere applicate le disposizioni relative alla graduazione dei settori. Tuttavia i settori interessati dovrebbero essere graduati solo dopo che abbiano soddisfatto ai criteri di graduazione per tre anni consecutivi e dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.
- (15) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati.
- (16) Le preferenze tariffarie concesse nel quadro dei regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere di entità pari a quella delle preferenze offerte nel quadro del regime generale, portando quindi al raddoppio di queste ultime.
- (17) In tutti i settori che sono stati graduati, i regimi speciali di incentivazione dovrebbero accordare preferenze tariffarie di effetto equivalente a quello delle preferenze offerte nel quadro del regime generale.
- (18) Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe porre come requisito l'effettiva applicazione di tutte le norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.
- (19) Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei diversi organi di controllo dell'OIL, inclusa in particolare la procedura di cui all'articolo 33, dovrebbero servire come punto di partenza per l'esame delle richieste di concessione dei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori, nonché per l'indagine volta a stabilire se ne sia giustificato il ritiro temporaneo per violazione della convenzione OIL.
- (20) Le norme generali relative alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ e le norme relative all'obbligazione doganale, in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, si applicano alle preferenze tariffarie comprese quelle concesse nel quadro del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.
- (21) Per il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente si dovrebbe tenere conto dei nuovi sviluppi a livello internazionale in materia di norme concordate e di sistemi di certificazione.
- (22) Tra i motivi di revoca temporanea dovrebbero comparire la grave e sistematica violazione di una qualunque norma tra quelle contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

- (23) La revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di Myanmar dovrebbe restare in vigore.
- (24) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente al presente regolamento.
2. Il presente regolamento fissa norme riguardo ai seguenti regimi:
 - a) regime generale;
 - b) regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori;
 - c) regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente;
 - d) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati e
 - e) regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri:

- sia stato classificato dalla Banca Mondiale come paese ad alto reddito,

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.